

**Ordinanza
concernente la valorizzazione, l'importazione
e l'esportazione di patate
(Ordinanza sulle patate)**

del 7 dicembre 1998 (Stato 1° luglio 2009)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 21 capoversi 2 e 4, 24 capoverso 1, 177 capoverso 1 e 180 capoverso 3 della legge federale del 29 aprile 1998¹ sull'agricoltura,

ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Campo d'applicazione

La presente ordinanza si applica alle patate e ai prodotti di patate.

Art. 2 Definizioni

¹ Per patate non cernite s'intendono tutte le patate del raccolto.

² Per patate da tavola s'intendono le patate cernite e pronte al consumo che sono destinate all'alimentazione umana.

³ Per patate destinate alla valorizzazione s'intendono le patate cernite e pronte per la valorizzazione che sono trasformate nelle aziende di trasformazione in prodotti di patate.

⁴ Per patate da semina s'intendono i tuberi-seme di patate che soddisfano le condizioni per la certificazione di cui all'articolo 11 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998² sulle sementi.

⁵ Per prodotti di patate s'intendono i prodotti destinati all'alimentazione umana che vengono fabbricati in tutto o in parte con patate destinate alla valorizzazione.

⁶ Per patate declassate s'intendono le patate non cernite, le patate da tavola o le patate destinate alla valorizzazione che sono impiegate come foraggio fresco e, a tale scopo, marcate con un colorante alimentare autorizzato.

⁷ Per patate indigene s'intendono le patate prodotte sul territorio doganale svizzero, sul territorio fuori della linea doganale, come pure su superfici gestite per tradizione familiare nella zona economica estera conformemente alla legislazione doganale.

RU 1999 77

¹ RS 910.1

² RS 916.151

Art. 3 Domande

¹ Le domande trasmesse per telefax sono ammesse, sempre che l'originale o il supporto di dati autorizzato dalle autorità competenti sia inoltrato il giorno ferialo successivo (determinante è il timbro postale o, se la domanda è consegnata direttamente, l'annotazione d'entrata). Per stabilire la tempestività delle domande inviate per telefax o per posta elettronica (e-mail) è determinante l'ora di trasmissione stampata sul fax o indicata nella comunicazione elettronica.

² Se una domanda è incompleta o compilata in modo scorretto, l'autorità competente accorda un termine suppletivo di tre giorni feriali per porre rimedio alle mancanze.

Capitolo 2: Provvedimenti di valorizzazione**Sezioni: 1 a 3 ...****Art. 4 a 14³****Sezione 4: Esportazione di prodotti di patate****Art. 15** Contributi per l'esportazione di prodotti di patate

¹ La Confederazione versa contributi annui pari a 1,5 milioni di franchi al massimo per l'esportazione di prodotti di patate; si accordano contributi per un quantitativo massimo di 5400 t di equivalenti di patate.

² Il contributo deve indennizzare al massimo la differenza tra i prezzi indigeni e quelli esteri delle patate destinate alla valorizzazione.

Art. 16 Domande

Le domande volte a ottenere i contributi per l'esportazione devono essere inoltrate all'Ufficio federale al più tardi entro tre mesi dall'avvenuta esportazione, utilizzando l'apposito modulo.

Art. 17 Contributi per l'esportazione

¹ I contributi per l'esportazione sono versati per le esportazioni di prodotti di patate, convertite in equivalenti di patate. Le esportazioni devono essere comprovate mediante un attestato doganale.

² L'Ufficio federale assegna i contributi in funzione dei mezzi a sua disposizione secondo l'ordine d'entrata delle domande.

³ Nel giorno in cui i contributi limite o la limitazione quantitativa si esauriscono, i contributi vengono ridotti proporzionalmente in funzione delle domande giunte in quel giorno.

³ Abrogati dal n. I dell'O del 25 giu. 2008, con effetto dal 1° lug. 2009 (RU **2008** 3831).

Capitolo 3: Importazione

Sezione 1: Principi

Art. 18 Contingenti doganali parziali; categorie di merci

¹ Il contingente doganale n. 14 è suddiviso nei seguenti contingenti doganali parziali (CP):

- a. CP 14.1: patate (incluse patate da semina);
- b. CP 14.2: prodotti di patate.

² Il contingente doganale parziale per le patate è suddiviso nelle seguenti categorie di merci:

- a. patate da semina;
- b. patate da tavola;
- c. patate destinate alla valorizzazione.

³ Il contingente doganale parziale per i prodotti di patate è suddiviso nelle seguenti categorie di merci:

- a. prodotti semilavorati per la fabbricazione di prodotti delle voci di tariffa⁴ 2103.9000 e 2104.1000;
- b. prodotti semilavorati, altri;
- c. prodotti finiti.⁵

⁴ L'attribuzione delle voci di tariffa per le singole categorie di merci è disciplinata in allegato.

Art. 19 Ripartizione dei contingenti doganali parziali tra le categorie di merci

¹ Dopo aver sentito le cerchie interessate e tenuto conto della situazione del mercato, l'Ufficio federale fissa il quantitativo delle categorie di merci; può prevedere uno scaglionamento nel tempo.

² L'Ufficio federale stabilisce il periodo in cui le patate e i prodotti di patate assegnati possono essere importati.

Art. 20 Modifica dei contingenti doganali parziali

Il Dipartimento federale dell'economia può, dopo aver sentito le cerchie interessate, incrementare temporaneamente i contingenti doganali parziali per le patate e i prodotti di patate in caso di insufficiente approvvigionamento del mercato indigeno.

⁴ RS 632.10, All.

⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4907).

Sezione 2: Contingente doganale parziale per le patate

Art. 21 Assegnazione sulla base di una prestazione all'interno del Paese

Le quote del contingente doganale per le patate da semina, le patate da tavola e le patate destinate alla valorizzazione sono assegnate sulla base di una prestazione all'interno del Paese.

Art. 22 Prestazione all'interno del Paese

¹ Per prestazione all'interno del Paese s'intende:

- a. per le patate da semina: il quantitativo di patate da semina indigene acquistato dalle organizzazioni di moltiplicazione direttamente dai produttori di sementi durante il periodo di riferimento;
- b. per le patate da tavola: il quantitativo di patate da tavola indigene nell'imballaggio pronto per il consumo fornite dall'azienda d'imballaggio al dettaglio durante il periodo di riferimento;
- c. per le patate destinate alla valorizzazione: il quantitativo di patate destinate alla valorizzazione ritirate dalle aziende di trasformazione durante il periodo di riferimento in vista della valorizzazione.

² Per periodo di riferimento s'intende il lasso di tempo tra il 18° e il 7° mese precedente il periodo di contingentamento.

³ Nei documenti allegati alla domanda occorre comprovare completamente la prestazione all'interno del Paese che si è fatta valere.

Art. 23 Domande

Le domande volte a ottenere quote di contingenti doganali devono essere inoltrate all'Ufficio federale entro il 30 settembre prima dell'inizio del periodo di contingentamento utilizzando gli appositi moduli.

Art. 24 Quote del contingente doganale

¹ Le quote del contingente doganale per il periodo di contingentamento sono assegnate secondo la prestazione all'interno del Paese delle singole organizzazioni o aziende rispetto alla prestazione globale all'interno del Paese legittimamente fatta valere.

² Viene assegnata una quota del contingente doganale soltanto se la prestazione all'interno del Paese supera le 100 tonnellate.

Sezione 3: Contingente doganale parziale per i prodotti di patate

Art. 25 Assegnazione

¹ Le quote del contingente doganale per prodotti di patate sono assegnate mediante asta.

² Per i prodotti semilavorati giusta l'articolo 18 capoverso 3 lettera a, hanno diritto a quote di contingente doganale soltanto coloro i quali sottopongono tali prodotti ad un'ulteriore lavorazione nella propria azienda.⁶

Art. 26⁷

Capitolo 4: Disposizioni finali

Art. 27 Esecuzione

L'Ufficio federale esegue la presente ordinanza, nella misura in cui altre autorità non siano state incaricate della sua esecuzione.

Art. 28⁸

Art. 29 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1999.

⁶ Introdotta dal n. I dell'O del 10 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 4907).

⁷ Abrogata dal n. I dell'O del 26 nov. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 5419).

⁸ Abrogata dal n. I dell'O del 26 nov. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 5419).

Allegato⁹
(art. 18 cpv. 4)

Voce di tariffa	Designazione della merce
-----------------	--------------------------

Contingente doganale parziale patate (incluse le patate da semina)

Patate da semina

0701.1010 Patate da semina importate nei limiti del contingente doganale n. 14

Patate da tavola

0701.9010 Patate, fresche o refrigerate (eccettuate le patate da semina) importate nei limiti del contingente doganale n. 14

Patate destinate alla valorizzazione

0701.9010 Patate, fresche o refrigerate (eccettuate le patate da semina) importate nei limiti del contingente doganale n. 14

Contingente doganale parziale prodotti di patate

Prodotti semilavorati

0710.1010 Patate, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, importate nei limiti del contingente doganale n. 14

0710.9021 Miscele di ortaggi o legumi con < del 10% di piselli, fagiolini, spinaci, spinaci della Nuova Zelanda, carote, cavolfiore, cavoletti di Bruxelles, broccoli, cavolo rapa, scorzonera, bietole, lattuga, porro, rabarbaro, sedano, cipolle da tavola e zucchine, contenenti patate, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, importate nei limiti del contingente doganale n. 14

0712.9021 Patate, essiccate e tagliate in pezzi o a fette, ma non altrimenti preparate, importate nei limiti del contingente doganale n. 14

1105.1011 Farina, semolino e farina di patate per l'alimentazione umana, importati nei limiti del contingente doganale n. 14

1105.2011 Fiocchi, granuli e agglomerati in forma di pellets, di patate per l'alimentazione umana, importati nei limiti del contingente doganale n. 14

Prodotti finiti

2001.9031 Prodotti di patate, preparati o conservati nell'aceto, importati nei limiti del contingente doganale n. 14

2004.1011, 1091 Patate preparate o conservate, ma non nell'aceto, congelate, importate nei limiti del contingente doganale n. 14 (ma non conservate nello zucchero)

2004.9028, 9051 Miscele di ortaggi e legumi, preparate o conservate, ma non nell'aceto, congelate, contenenti patate, importate nei limiti del contingente doganale n. 14 (ma non conservate nello zucchero)

2005.2021, 2022 Patate, sotto forma di fettine sottili o di piccoli bastoncini, fritti nel grasso o nell'olio, o prodotti estrusi, non congelate, importate nei limiti del contingente doganale n. 14 (ma non conservate nello zucchero)

⁹ Aggiornato dal n. II 13 dell'all. 4 all'O del 28 giu. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2995).

Voce di tariffa	Designazione della merce
2005.2092, 2093	Patate, preparate o conservate ma non nell'aceto, non congelate, importate nei limiti del contingente doganale n. 14 (eccettuati i preparati di patate sotto forma di farina, semolino o fiocchi e patate sotto forma di fettine sottili o piccoli bastoncini, fritti nel grasso o nell'olio, o prodotti estrusi nonché conservati con lo zucchero)
2005.9921, 9951	Miscele di ortaggi o legumi, preparati e conservati ma non nell'aceto, non congelati, contenenti patate, importate nei limiti del contingente doganale n. 14 (eccettuati i legumi e ortaggi omogeneizzati delle sottovoci 2005.1000, nonché conservati con lo zucchero)
